I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3219/75 DEL CONSIGLIO

**del 9 dicembre 1975**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1877/74 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1877/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (3), dispone che i produttori possono conformarsi totalmente o parzialmente all'obbligo di distillare, producendo o facendo produrre con i propri prodotti acquavite di vinaccia o acquavite di vino ; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la produzione di acquaviti ;

considerando che, per le unità amministrative la cui produzione viticola è destinata tradizionalmente alla produzione di acquavite di vino, conviene autorizzare gli Stati membri a prendere le misure specifiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1877/74 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

1. I produttori si svincolano integralmente o parzialmente dall'obbligo di distillare producendo o facendo produrre con i propri prodotti :

— un'acquavite di vinaccia, utilizzando direttamente vinacce, fecce di vino o i due prodotti insieme

— e, in mancanza, un'acquavite di vino, utilizzando direttamente del vino.

2. Per ogni unità amministrativa la cui produzione viticola è destinata tradizionalmente alla trasformazione in acquavite di vino, gli Stati membri determinano una percentuale minima di acquavite di vinaccia che deve essere prodotta quando ci si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 1.

Questa percentuale deve corrispondere alla quantità di alcole contenuta in media nelle vinacce e nelle fecce provenienti dall'unità amministrativa in questione.

3. L'utilizzazione della facoltà di cui al paragrafo 1 è subordinata alla comunicazione da parte del produttore all'organismo di intervento delle quantità prodotte, ripartite in acquaviti di vinaccia e acquaviti di vino.

4. Il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nell'acquavite, viene detratto dal quantitativo di alcole che deve essere consegnato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70.

5. La produzione di acquavite può avere l'effetto di cui al paragrafo 1 soltanto se :

a) la qualità dell'acquavite ottenuta è conforme alle disposizioni nazionali in materia ; il produt-

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 3.

tore o il distillatore ne fornisce la prova all'organismo competente ;

b) ha luogo sotto il controllo dell'organismo competente ; il produttore e il distillatore sono tenuti a permettere il controllo in qualsiasi momento della distillazione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. RUMOR